

## **TITOLO I**

### **Principi generali**

#### **Art.1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento comprende tutte le norme relative alla organizzazione dell'Università di Cassino, di seguito denominata Università o Ateneo, e alle modalità di elezione degli organi e delle rappresentanze negli stessi previste dalle norme statutarie.
2. Le modalità di elezione di tutte le rappresentanze studentesche previste dallo Statuto dell'Università sono disciplinate dal Regolamento degli Studenti, ai sensi degli artt. 1, comma 3 e 30 dello Statuto.

#### **Art. 2**

*(Attività di programmazione)*

1. Gli obiettivi che l'Ateneo intende realizzare sono definiti attraverso la predisposizione da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, di specifici piani di sviluppo pluriennali resi pubblici, dopo la loro approvazione, mediante affissione all'Albo dell'Università e pubblicazione nel notiziario e nel sito WEB di Ateneo.
2. Il Senato Accademico, acquisita la relazione tecnica delle strutture didattiche interessate e sentito il Consiglio di Amministrazione, può programmare annualmente con provvedimento motivato il numero massimo di immatricolazioni per i diversi corsi di studio attivati secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento Didattico e tenuto conto delle Leggi in materia di programmazione, in ambito nazionale, degli accessi ai corsi di studio.

#### **Art. 3**

*(Tasse e contributi degli studenti)*

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Senato degli Studenti, determina annualmente l'importo delle tasse e dei contributi che gli studenti sono chiamati a versare per contribuire al finanziamento dell'Ateneo nei limiti della contribuzione studentesca stabiliti ambito nazionale.
2. I contributi che gli organi accademici competenti abbiano riconosciuto prevalentemente destinati al potenziamento dei servizi didattici, dei servizi bibliotecari, e degli altri servizi per gli studenti sono di norma devoluti ai centri di spesa cui spetta l'onere organizzativo e finanziario di assicurare i predetti servizi.

#### **Art. 4**

*(Attuazione del diritto allo studio e promozione delle attività formative)*

1. Le modalità per l'attuazione del diritto allo studio e la promozione delle attività formative degli studenti sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed il Senato degli Studenti.
2. Con lo stesso regolamento sono disciplinate le forme di concorso dell'Università alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

## **TITOLO II**

### **Organi e strutture di Ateneo**

#### **Capo I**

#### **Norme generali di funzionamento degli Organi Collegiali**

#### **Art. 5**

*(Convocazione e ordine del giorno)*

1. La convocazione e l'ordine del giorno dell'organo collegiale sono di competenza del Presidente dell'organo stesso.
2. Le sedute ordinarie del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico si svolgono di

norma almeno una volta al mese. I Regolamenti degli altri organi possono fissare scadenze diverse comunque non inferiori ad una volta ogni due mesi.

3. La convocazione per seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico deve essere fatta con avviso scritto a mezzo lettera o telegramma o fax almeno sette giorni prima dell'adunanza. I Regolamenti degli altri organi possono prevedere termini diversi ma comunque non inferiori a cinque giorni.

4. Per motivi di urgenza la convocazione o l'eventuale integrazione dell'ordine del giorno può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati. L'ordine del giorno delle sedute convocate con procedura d'urgenza deve essere approvato in apertura di seduta.

5. La convocazione in via straordinaria del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico può essere motivatamente richiesta da almeno un terzo degli aventi diritto al Presidente dell'Organo con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. I Regolamenti degli altri Organi possono prevedere limiti specifici comunque non inferiore ad un quinto dei componenti aventi diritto.

Qualora la richiesta di convocazione non venga accolta il Presidente dell'organo deve darne notizia nella prima seduta successiva specificando i motivi del mancato accoglimento.

6. Alla convocazione della seduta ordinaria deve essere allegato l'ordine del giorno compilato dal Presidente dell'Organo con l'indicazione delle questioni da trattarsi.

7. Con la stessa procedura di cui al comma 5 prima della convocazione della seduta può essere richiesto l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno con domanda motivata al Presidente dell'organo inoltrata almeno 10 giorni lavorativi prima della convocazione.

8. In apertura o durante la seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di uno dei Consiglieri, proposte di inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali proposte devono essere approvate dall'Organo a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

9. In apertura di seduta il Presidente o almeno un quinto dei Consiglieri possono chiedere che argomenti particolarmente urgenti, non compresi nella convocazione, vengano inseriti in coda all'ordine del giorno, quando alla seduta medesima risultino presenti tutti gli appartenenti all'Organo Collegiale. L'inserimento deve essere approvato dall'Organo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

#### **Art. 6**

*(Validità delle sedute)*

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto.

3

2. I Presidi possono farsi rappresentare in Senato accademico dai Presidi vicari.

3. Le presenze alle sedute vengono registrate nominativamente all'inizio di ciascuna seduta distintamente per singole categorie e rappresentanze. Chi si allontana dalla seduta o vi entra dopo l'inizio è tenuto a comunicarlo al Presidente tramite il Segretario che ne prende nota. L'ingresso e l'uscita dalla seduta non è permesso durante le votazioni. Se il Segretario constata, tramite le registrazioni delle entrate e delle uscite dei componenti dell'organo, il venire meno del numero legale ne dà immediata comunicazione al Presidente. Le presenze e le assenze con l'orario di inizio e di fine delle medesime vanno inserite nel verbale della seduta.

#### **Art. 7**

*(Svolgimento della discussione)*

1. Durante la discussione dei singoli punti all'ordine del giorno il Presidente, tenuto conto dell'andamento della stessa, può proporre la chiusura delle iscrizioni ad intervenire ed un limite al tempo concesso per ogni intervento.

2. I Consiglieri che intervengono nella discussione possono presentare per iscritto emendamenti alle proposte di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento stesso.

#### **Art. 8**

*(Votazioni)*

1. La votazione si fa sul complesso della proposta di delibera, salvo il caso in cui si ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate.
2. L'espressione del voto è normalmente palese. Alla votazione per appello nominale o per scrutinio segreto si procede in tutti i casi previsti per legge o regolamenti.
3. Le votazioni che comportino responsabilità amministrative, civili o penali per i singoli votanti devono essere prese con voto palese. I regolamenti degli organi possono prevedere votazioni a scrutinio segreto a richiesta di almeno uno dei componenti presenti, da presentarsi dopo la discussione e prima dell'invito del Presidente al voto.
4. In ogni caso, deve essere data possibilità a chiunque di disgiungere la propria responsabilità da quella del collegio, riportando a verbale il voto contrario, con eventuale motivazione.

#### **Art. 9**

*(Questione pregiudiziale e sospensiva – mozione d'ordine)*

1. La questione pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) cioè che un dato argomento non debba discutersi e la questione sospensiva cioè che di un dato argomento ne debba essere rinviata la discussione possono essere poste prima dell'inizio della discussione stessa e debbono essere subito sottoposte a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
2. La mozione d'ordine, cioè il richiamo al regolamento, al modo di condurre la discussione, alla priorità di una votazione, all'ordine del giorno, ha la precedenza su tutto ivi compresa la questione in esame e ne fa sospendere la discussione. Oltre all'illustrazione della mozione d'ordine da parte del proponente, è consentito solo un intervento contrario prima della sua votazione.

#### **Art. 10**

*(Verbalizzazione delle sedute)*

1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo autentico al segretario nel corso delle sedute. I verbali delle adunanze devono essere trascritti su fogli ciascuno numerato e siglato dal Presidente e dal Segretario; allo stesso modo deve essere siglata

4  
tutta la documentazione allegata al verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato. Le eventuali proposte di correzione del verbale devono essere presentate per iscritto, al Segretario prima dell'inizio della seduta in cui l'approvazione del verbale è posta all'ordine del giorno. Le proposte di correzione devono essere discusse con precedenza assoluta rispetto agli altri punti all'ordine del giorno. Se non sono pervenute proposte di correzione del verbale, il Presidente in apertura della seduta in cui il verbale è posto all'approvazione, ne propone l'approvazione. Per particolari esigenze parti di verbale possono essere approvate seduta stante. L'approvazione del verbale di una seduta deve apparire esplicitamente nell'ordine del giorno.

### **Capo II**

#### **Composizione e attribuzioni degli Organi di Ateneo**

#### **Art. 11**

*(Il Rettore)*

1. Le funzioni e le attribuzioni del Rettore sono quelle previste dall'art. 10 dello Statuto.

#### **Art. 12**

*(Il Senato Accademico)*

1. La composizione e le attribuzioni del Senato Accademico sono quelle previste dall'art. 11 dello

Statuto.

2. Il Senato Accademico può organizzarsi in Commissioni di lavoro per le attività istruttorie alle proprie deliberazioni. Tali Commissioni, formate di norma da membri del Senato, possono essere integrate da esperti esterni al Senato.

#### **Art. 13**

*(Il Consiglio di Amministrazione)*

1. La composizione e le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dall'art. 12 dello Statuto.

2. Le rappresentanze di cui all'art. 12 comma 3 dello Statuto sono individuate fra tutti gli appartenenti alle rispettive categorie. Le modalità dello svolgimento delle elezioni sono stabilite dall'art. 43 del presente Regolamento.

#### **Art. 14**

*(Il Senato degli Studenti)*

1. La composizione e le attribuzioni del Senato degli Studenti sono quelle previste dall'art. 13 dello Statuto.

2. Le modalità di elezione dei componenti del Senato degli Studenti, le procedure di convocazione e le norme di funzionamento sono contenute nel Regolamento degli studenti.

#### **Art. 15**

*(Le Facoltà)*

1. La Facoltà è l'organo cui spetta il compito di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalità di tutte le attività didattiche dei corsi di studio ad essa afferenti.

5

2. La Facoltà gode di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Sono compiti della Facoltà quelli previsti dall'art. 14 comma 1 dello Statuto; gli organi necessari della Facoltà sono quelli previsti dall'art. 14 comma 2 dello Statuto.

4. La composizione dei Consigli di Facoltà è quella stabilita dall'art. 14 comma 4 dello Statuto.

5. Le rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Facoltà sono così determinate:

5 studenti nei Consigli di Facoltà con iscritti fino a n. 2000 studenti;

7 studenti nei Consigli di Facoltà con iscritti fino a 5000 studenti.

9 studenti nei Consigli di Facoltà con iscritti oltre 5000 studenti.

6. I criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Facoltà sono fissati dal Regolamento degli studenti.

#### **Art. 16**

*(Commissioni per la didattica)*

1. Le Commissioni per la didattica sono commissioni istruttorie permanenti elette dalla Facoltà per ciascun corso di studio. Esse assolvono i compiti di cui all'art. 14 comma 5° dello Statuto. La composizione, le modalità di elezione, il funzionamento e i compiti delle Commissioni sono indicati nel Regolamento di facoltà. In ogni caso la composizione delle Commissioni deve comunque prevedere la presenza di professori, ricercatori e studenti.

#### **Art. 17**

*(I Dipartimenti)*

1. Il Dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo o convergenti interdisciplinariamente nel medesimo ambito tematico, ed ha autonomia amministrativa finanziaria e contabile; ad esso spetta autonomia di spesa nei limiti del suo bilancio.

2. Sono compiti del Dipartimento le funzioni di cui all'art. 16 comma 3° dello Statuto e ad esso afferiscono i soggetti indicati dall'art. 16 comma 4° dello Statuto.

3. Organi necessari del Dipartimento sono il Direttore ed il Consiglio di Dipartimento, di cui

fanno parte, oltre ai professori di ruolo ed i ricercatori, il segretario amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante, nonché una rappresentanza del personale tecnicoamministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al Dipartimento.

4. Nel rispetto delle norme comuni sulle modalità di funzionamento degli Organi collegiali di cui agli artt. 5-10 del presente Regolamento, le modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento e la designazione delle rappresentanze sono disciplinate da apposito Regolamento di cui all'art. 32 dello Statuto. Tale Regolamento dovrà prevedere a quale tipo di deliberazione potrà partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle componenti il Consiglio; dovrà, inoltre, disciplinare l'istituzione e le modalità di funzionamento della Commissione di valutazione dell'attività di cui all'art. 16, comma 10° dello Statuto.

#### **Art. 18**

*(Le Scuole di Specializzazione)*

1. Le Scuole di Specializzazione sono disciplinate da appositi Regolamenti, emanati in base all'ordinamento universitario nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto.

6

#### **Art. 19**

*(I Centri di Servizio)*

1. Le attività, le modalità di istituzione e di funzionamento, la composizione dei Centri di servizio di Ateneo sono disciplinate dall'art. 18 dello Statuto.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la gestione amministrativa e finanziaria dei Centri di servizio può essere assunta da un Centro di coordinamento amministrativo, ferma restando la titolarità a ciascun Centro delle specifiche dotazioni finanziarie attribuitegli dal bilancio di Ateneo. Le attribuzioni, gli organi e le modalità di funzionamento di tale Centro sono disciplinate da un apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. I Centri di servizio sono tenuti a dotarsi di un proprio Regolamento relativo alle specifiche attività concernenti i propri compiti istituzionali, ferme restando le disposizioni comuni previste dal presente Regolamento. Tutti i Regolamenti dei Centri devono essere approvati dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente di un Centro è nominato dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, fra i professori di ruolo dell'Ateneo. La durata del suo mandato è di quattro anni e coincide con quella del Rettore. La funzione di Presidente non può essere assunta per più di due mandati consecutivi.

5. Per quanto concerne il numero e il computo dei mandati, si applicano ai Presidenti dei Centri di servizio le norme previste per le cariche elettive dall'art. 33, comma 8 dello Statuto dell'Università di Cassino.

6. Il Consiglio del Centro è di norma costituito dal Presidente del Centro, da rappresentanti delle Facoltà dell'Ateneo e/o dei Dipartimenti interessati, da rappresentanti degli studenti e dal responsabile amministrativo del Centro, con funzioni di segretario. La composizione del Consiglio di ciascun Centro è determinata dalla delibera istitutiva del Centro stesso.

7. I rappresentanti delle Facoltà o dei Dipartimenti sono nominati dal Rettore su proposta dei rispettivi Consigli di Facoltà o di Dipartimento; possono essere designati come rappresentanti i professori di ruolo e i ricercatori. La durata del mandato è di quattro anni e può essere rinnovata per una sola volta consecutiva. Il mandato coincide con quello del Rettore.

8. I rappresentanti degli studenti sono nominati dal Rettore su proposta del Senato degli studenti e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione. La durata del mandato è di due anni e può essere rinnovata una sola volta.

9. Per quanto concerne il numero e il computo dei mandati, si applicano ai membri dei Consigli

dei Centri di servizio le norme previste per le cariche elettive dall'art. 33, comma 8 dello Statuto.

### **TITOLO III**

#### **Organismi di Ateneo**

##### **Art. 20**

*(Comitato per le pari opportunità: funzioni, composizione, modalità di elezione e di funzionamento)*

1. Il Comitato per le pari opportunità esercita le funzioni di cui all'art. 25 dello Statuto.
2. Il Comitato è composto da tre rappresentanti di parte pubblica, nominati dal Rettore sentito il Senato accademico, e tre rappresentanti eletti dal personale.
3. Il Rettore indice le elezioni per la rappresentanza da eleggere e fissa la data delle votazioni.
4. Ai fini dell'elezione della rappresentanza del personale in seno all'organismo, sono elettori i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico ed amministrativo,  
7  
bibliotecario, addetto alla elaborazione dati, ausiliario e comunque appartenente alle qualifiche funzionali.
5. Le candidature sono presentate entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni; la dichiarazione di candidatura è sottoscritta dal candidato ed è presentata per il tramite degli uffici amministrativi alla Commissione elettorale.
6. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
7. Risultano eletti nel Comitato i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
8. L'esito delle elezioni è comunicato al Rettore dal Presidente della Commissione elettorale.
9. La proclamazione degli eletti è fatta con Decreto del Rettore, affisso all'Albo dell'Università.
10. Il Comitato inizia la propria attività nella composizione formata con la Rappresentanza elettiva in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all'Amministrazione.
11. Il mandato del Comitato coincide con quello degli Organi Collegiali dell'Ateneo.
12. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato in conformità agli artt. 24 e 42 del Presente Regolamento.
13. Per il funzionamento del Comitato, si osservano le disposizioni del Tit. II del presente Regolamento.
14. Il Comitato elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Segretario nel rispetto della pariteticità delle componenti.

##### **Art. 21**

*(Comitato per le Attività Sportive e Ricreative: compiti, composizione, modalità di elezione e di funzionamento)*

1. Sono compiti del Comitato le funzioni di cui all'art. 26 dello Statuto.
2. Il Comitato risulta composto dai soggetti indicati nella predetta norma.
3. Le elezioni della rappresentanza del personale sono indette con Decreto Rettorale che fissa la data delle votazioni.
4. Ai fini dell'elezione della rappresentanza del personale in seno all'organismo, sono elettori i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico ed amministrativo, bibliotecario, addetto alla elaborazione dati, ausiliario e comunque appartenente alle qualifiche funzionali.
5. Le candidature sono presentate entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni; la dichiarazione di candidatura è sottoscritta dal candidato ed è presentata per il tramite degli uffici amministrativi alla Commissione elettorale.
6. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
7. Risultano eletti nel Comitato i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. L'esito delle elezioni è comunicato al Rettore dal Presidente della Commissione elettorale.

8. La proclamazione degli eletti è fatta con Decreto del Rettore, affisso all'Albo dell'Università.
9. Il mandato del Comitato coincide con quello degli Organi Collegiali dell'Ateneo.
10. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato in conformità agli artt. 24 e 42 del presente Regolamento.
11. I criteri e le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti sono disciplinati dal Regolamento degli studenti di cui all'art. 30 dello Statuto.
13. Per il funzionamento del Comitato, si osservano le disposizioni del Titolo II del presente Regolamento.

8

#### **Art. 22**

*(Il Nucleo di valutazione di Ateneo)*

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è organismo tecnico che ha il compito di provvedere alla valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo opera in piena autonomia ed esercita le sue funzioni con le modalità di cui all'art. 23 dello Statuto.
3. Il Nucleo è composto da cinque membri, anche esterni, scelti fra esperti in materia di organizzazione della didattica e della ricerca, di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento dei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci, nonché di contabilità pubblica, di diritto amministrativo e di controllo di gestione anche in ambito non accademico.
4. I membri del Nucleo sono nominati dal Rettore sentito il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione e restano in carica per tutto il periodo del mandato del Rettore.

### **TITOLO IV**

#### **Norme per le elezioni**

##### **Capo I**

##### **Norme comuni**

#### **Art. 23**

*(Indizione delle elezioni)*

1. L'organo competente a indire le elezioni volta per volta individuato dal presente Regolamento dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette, reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio interessate.
2. Per quanto concerne la validità delle votazioni ed il numero dei nominativi designabili da parte di ogni singolo elettore, si applicano le norme previste dall'art. 33, commi 1 e 2 dello Statuto.

#### **Art. 24**

*(Elettorato attivo e passivo)*

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
3. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale.

9

**Art. 25**

*(Lista degli elettori)*

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, le liste degli elettori sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione all'Albo dell'Università e delle Presidenze di Facoltà almeno trenta giorni prima delle date delle elezioni
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.

**Art. 26**

*(Incompatibilità)*

1. Il bando che fissa la convocazione del corpo elettorale precisa quale sia, alla data delle votazioni, il regime compatibile con la carica delle cui elezioni si tratti e prescrive le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi al momento della presentazione della stessa o dell'eventuale elezione in regime di incompatibilità.

**Art. 27**

*(Commissione elettorale centrale)*

1. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione della Commissione elettorale centrale alla quale spetta la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente regolamento.
2. La Commissione elettorale è composta da non meno di tre e non più di cinque componenti rappresentativi dell'intero corpo elettorale ed è presieduta, salvo che non sia diversamente disposto, da un professore di I fascia.
3. Il segretario della Commissione, che svolge anche funzioni di verbalizzante della seduta, è scelto dal Presidente, salvo che non sia diversamente disposto, tra i componenti della Commissione nel rispetto della norma del presente Regolamento.

**Art. 28**

*(Seggi elettorali)*

1. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso si debba procedere all'elezione di rappresentanze di categorie diverse potrà essere costituito un seggio per ognuna delle rappresentanze di categoria da eleggere.
2. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice - Presidente ed un altro con funzioni di segretario. Salvo che non sia diversamente disposto, i componenti del seggio, che devono comunque essere in numero dispari, sono designati, all'atto della costituzione del seggio stesso, dall'organo competente ad emanare il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.

In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice – Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

10

**Art. 29**

*(Propaganda elettorale)*

1. Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale e fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.

2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi ed ai metodi sanciti nella Costituzione.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

#### **Art. 30**

*(Svolgimento ed orario delle elezioni)*

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un'unica giornata nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.
2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
3. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento. Quando, in caso di mancata elezione, devono essere effettuate successive tornate di votazioni ed eventuale ballottaggio, ciò deve avvenire in date diverse.
4. L'Università potrà avvalersi della collaborazione della forza pubblica per la sorveglianza dei seggi, durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto che di scrutinio.

#### **Art. 31**

*(Operazioni di voto)*

1. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino un documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità previsti delle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli estremi del documento devono essere annotati dal Presidente o da uno dei componenti del seggio nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale centrale. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità con apposita dichiarazione apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
3. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.
4. Il voto viene espresso con l'indicazione sulla scheda del cognome del candidato. In caso di omonimia è necessario indicare anche il nome del candidato prescelto.
5. Nel caso si tratti di votazione per liste il voto viene espresso apponendo in modo non equivoco un segno nello spazio ove si trova indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta e indicando il voto di preferenza con il riportare nell'apposito spazio contenuto nella scheda il  
11  
cognome e il nome del candidato o dei candidati oppure il numero d'ordine nel quale il candidato o i candidati votati appaiono nella rispettiva lista.
6. Espresso il voto, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in un'apposita urna sigillata.
7. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.
8. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono

esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

#### **Art. 32**

*(Operazioni di scrutinio)*

1. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
2. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero arrechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure contengano voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.
3. Nelle schede che contengono voti di preferenza eccedenti il numero massimo previsto sono nulli i voti di preferenza eccedenti il numero di preferenze consentite.
4. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione elettorale centrale.

#### **Art. 33**

*(Collazione dei voti)*

1. La Commissione elettorale centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.
2. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro dieci giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione all'albo dell'Università.
3. Avverso le decisioni della Commissione elettorale centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso entro dieci giorni alla stessa Commissione che decide entro i successivi dieci giorni. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale entro dieci giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

#### **Art. 34**

*(Proclamazione degli eletti)*

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di questi ultimi, gli organi competenti volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispongono la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.

12

2. Salvo che nelle ipotesi di votazione per liste sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
3. Nell'ipotesi di votazione per liste, salvo che non sia diversamente disposto, alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:
  - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
  - b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza;
  - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

#### **Art. 35**

*(Elezioni suppletive)*

1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, salvo che non sia diversamente disposto, occorre procedere alle elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.
3. Per quanto riguarda le elezioni delle componenti studentesche, in caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalle liste di appartenenza fino all'esaurimento dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, si procede a norma del precedente comma 2.
4. Coloro che risultino eletti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale al quale siano stati chiamati a partecipare.

#### **Art. 36**

*(Disposizioni finali)*

1. Per le procedure di voto, per le operazioni di scrutinio, per l'attribuzione dei voti, per la determinazione delle schede e dei voti nulli il seggio elettorale e la Commissione elettorale si attengono alla normativa valida per le elezioni amministrative comunali e provinciali ancorché compatibili.

## **CAPO II**

### **Elezione degli organi monocratici**

#### **Art. 37**

*(Elezione del Rettore)*

1. Le modalità generali relative all'elezione del Rettore e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono quelle stabilite dall'art. 11 comma 4 e 5 dello Statuto. Per quanto concerne l'esercizio dell'opzione di tempo pieno si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 comma 7 dello Statuto.
2. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori di ruolo di I fascia, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni del Rettore e stabilisce il calendario delle votazioni, che devono concludersi almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato stesso.
3. Il Senato Accademico designa la Commissione elettorale composta da un professore ordinario o straordinario con funzioni di Presidente e due professori di ruolo. Il Presidente sceglie il Segretario tra i docenti componenti della Commissione. E' compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature e, tramite le strutture dell'Amministrazione centrale, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto.
4. Le candidature devono essere presentate non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la prima votazione. Ogni candidatura è presentata per iscritto da almeno dieci componenti dell'elettorato attivo ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato. Ogni professore di ruolo può sottoscrivere esclusivamente una

presentazione di candidatura. La lista dei candidati è resa nota mediante deposito presso il Rettorato, presso la Segreteria di Presidenza di ciascuna Facoltà e presso le Segreterie dei Dipartimenti.

5. Tutti i componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b) e al comma 5, lett. a) e b) dell'articolo 11 dello Statuto, dispongono di un voto.
6. Dovendo essere eventualmente ponderato il voto espresso dalle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 5 dell'art. 11 dello Statuto, la votazione di tali componenti avviene in seggi diversi, con deposizione in urne distinte, delle schede contenenti i voti.
7. Al termine delle operazioni di voto, qualora il numero di voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b) dell'articolo 11 dello Statuto, sia minore del 10 per cento del numero dei voti espressi dalle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b) dell'articolo 11 dello Statuto, i voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b) dell'articolo 11 dello Statuto, non vengono ponderati e le relative schede di voto sono fatte confluire, prima delle operazioni di spoglio, nell'urna contenente quelle relative alle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4 lett. a) e b) dell'articolo 11 dello Statuto. Qualora il numero di voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b) dell'articolo 11 dello Statuto, sia maggiore del 10 per cento del numero dei voti espressi dalle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b) dell'articolo 11 dello Statuto, lo spoglio delle relative schede avverrà separatamente e i voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b) dell'articolo 11 dello Statuto, sono ponderati nella misura del 10 per cento dei voti espressi dalle componenti di cui al comma 4, lett. a) e b) dell'articolo 11 dello Statuto; la ponderazione si ottiene moltiplicando i voti espressi dalla componente in questione per un coefficiente ottenuto dividendo il numero dei voti espressi dalle componenti di cui al comma 4, lett. a) e b) dell'articolo 11 dello Statuto per il numero dei voti espressi dalla componente di cui al comma 5, lett. b) dell'articolo 11 dello Statuto e moltiplicando il risultato per 0.1. Il risultato così ottenuto, per ciascun candidato, è arrotondato all'intero superiore.
8. Al termine delle operazioni di voto, qualora il numero di voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. a) dell'articolo 11 dello Statuto, sia minore del 20 per cento della somma del numero dei voti espressi dalle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b) dell'articolo 11 dello Statuto, e di quello della componente di cui al comma 5) lettera b) dell'articolo 11 dello Statuto eventualmente ponderato secondo quanto disposto alla lettera precedente, i voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. b) dell'articolo 11 dello Statuto, non vengono ponderati e le relative schede di voto sono fatte confluire, prima delle operazioni di spoglio, nell'urna contenente quelle relative alle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4 lett. a) e b) dell'articolo 11 dello Statuto. Qualora il numero di voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. a) dell'articolo 11 dello Statuto, sia maggiore del 20 per cento della somma del numero dei voti espressi dalle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b) dell'articolo 11 dello Statuto, e di quello della componente di cui al comma 5) lettera b) dell'articolo 11 dello Statuto eventualmente ponderato secondo quanto disposto alla lettera precedente, lo spoglio delle relative schede avverrà separatamente e i voti espressi dalla componente dell'elettorato attivo di cui al comma 5, lett. a) dell'articolo 11 dello Statuto, sono ponderati nella misura del 20 per cento della somma del numero dei voti espressi dalle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b) dell'articolo 11 dello Statuto, e di quello della componente di cui al comma 5) lettera b) dell'articolo 11 dello Statuto eventualmente ponderato secondo quanto disposto alla lettera precedente; la ponderazione si ottiene moltiplicando i voti espressi dalla componente in questione per un coefficiente ottenuto

dividendo la somma del numero dei voti espressi dalle componenti dell'elettorato attivo di cui al comma 4, lett. a) e b), e di quello della componente di cui al comma 5) lettera b) dell'articolo 11 dello Statuto eventualmente ponderato secondo quanto disposto alla lettera precedente, per il numero dei voti espressi dalla componente di cui al comma 5, lett. a) dell'articolo 11 dello Statuto e moltiplicando il risultato per 0.2. Il risultato così ottenuto, per ciascun candidato, è arrotondato all'intero superiore.

### **Art. 38**

*(Elezione del Preside di Facoltà)*

1. Le modalità generali relative all'elezione del Rettore e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono quelle stabilite dall'art. 14 comma 3 dello Statuto. Per quanto concerne l'esercizio dell'opzione di tempo pieno si applicano le disposizioni dell'art. 33 comma 7 dello Statuto.
2. Il Decano dei professori ordinari di ciascuna Facoltà indice le elezioni sei mesi prima della scadenza del mandato del Preside in carica e stabilisce la data delle votazioni, che devono concludersi almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato stesso.
3. Il Decano nomina una commissione elettorale presieduta dal Decano stesso, con il compito di raccogliere le candidature, organizzare i seggi, sovrintendere alle operazioni di voto e vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni.
4. Le candidature sono presentate entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Ogni candidatura è presentata per iscritto da almeno cinque componenti dell'elettorato attivo ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato. Sono eleggibili solo i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite. La lista dei candidati è resa nota dal Decano mediante pubblicazione all'albo della Facoltà.
5. Le votazioni previste per l'elezione del Preside devono svolgersi in differenti date.

14

### **Art. 39**

*(Elezione del Direttore di Dipartimento)*

1. Le modalità generali relative all'elezione del Direttore di Dipartimento e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono quelle stabilite dall'art. 16 comma 7 dello Statuto. Per quanto concerne l'esercizio dell'opzione di tempo pieno si applicano le disposizioni dell'art. 33 comma 7 dello Statuto.
2. Il Decano dei professori ordinari del Dipartimento indice le elezioni sei mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica e stabilisce la data delle votazioni, che devono concludersi almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato stesso.
3. Le elezioni sono indette dal Rettore sentito il Senato Accademico.
4. Il Decano nomina una commissione elettorale presieduta dal Decano stesso, con il compito di raccogliere le candidature, organizzare i seggi, sovrintendere alle operazioni di voto e vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni.
5. Le candidature sono presentate entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Ogni candidatura è presentata per iscritto da almeno cinque componenti dell'elettorato attivo ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato. Sono eleggibili solo i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite. La lista dei candidati è resa nota dal Decano mediante affissione all'albo del Dipartimento.
6. Le votazioni previste per l'elezione del Direttore di Dipartimento devono svolgersi in differenti date.

### **Art. 40**

*(Elezione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione)*

1. Le elezioni dei Direttori delle Scuole di Specializzazione sono disciplinate da appositi Regolamenti, emanati in base all'ordinamento universitario nazionale, secondo quanto previsto

dall'art. 31 dello Statuto.

#### **Art. 41**

*(Elezione del Presidente di Commissione per la didattica)*

1. L'elezione del Presidente di Commissione per la didattica è disciplinata dai Regolamenti delle singole Facoltà, nel rispetto delle norme generali contenute nel presente Regolamento.

### **CAPO III**

#### **Elezioni degli Organi Collegiali**

#### **Art. 42**

*(Norme comuni)*

1. Le elezioni sono indette con decreto rettorale reso pubblico mediante affissione all'albo del Rettorato e delle Facoltà almeno 30 giorni prima rispetto alla data fissata.

2. Con decreto del Rettore è nominata una Commissione elettorale composta da un professore ordinario o straordinario con funzioni di Presidente, un professore associato, un ricercatore, due componenti del personale tecnico-amministrativo, di cui uno con funzioni di Segretario. La Commissione elettorale ha il compito di decidere sulle operazioni per la elezione delle

15  
rappresentanze dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico e dei rappresentanti dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione.

3. I seggi elettorali sono composti da almeno tre membri di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto rettorale emanato almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

4. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, rivestano le qualifiche richieste nell'ambito delle categorie di appartenenza, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24 del presente Regolamento e dall'art. 33 comma 7 dello Statuto.

5. L'espressione del voto avviene con le modalità previste dall'art. 33 comma 1 dello Statuto e dall'art. 31 del presente Regolamento.

6. Per quanto concerne la validità delle votazioni si applicano le norme previste dall'art. 33 comma 2 dello Statuto.

7. L'ordine degli eletti è determinato secondo il numero dei voti da ciascuno riportati. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo ed a parità di ruolo prevale il più anziano di età. Nessuno può assumere più di una carica negli Organi di ogni ordine e grado, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge o di Statuto. Nessuno può votare più di una volta per eleggere lo stesso Organo. Qualora si riscontrino casi di duplice elezione gli eletti dovranno esercitare entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni l'opzione per una delle due rappresentanze. In caso di mancata opzione gli eletti saranno nominati rappresentanti nella categoria di elettori dalla quale hanno ricevuto il maggior numero di voti. In sostituzione dell'eletto che ha optato subentra automaticamente il primo dei non eletti in ciascuna categoria.

Gli elettori che risultino essere anche studenti sono obbligati ad esercitare opzione per i diritti elettorali per una sola delle categorie cui si appartiene.

#### **Art. 43**

*(Consiglio di Amministrazione)*

1. Nel sesto mese antecedente la scadenza dell'Organo il Rettore indice le elezioni e fissa la data delle votazioni, che devono concludersi almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Nel bando sono indicati l'orario di apertura dei seggi, le rappresentanze da eleggere, i requisiti necessari per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo (fermo restando quanto previsto dall'art. 33 comma 7 dello Statuto), le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

2. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Amministrazione sono elettori, limitatamente alle proprie rappresentanze i professori di ruolo di I e II fascia, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati.

3. I criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze di tre studenti in seno al Consiglio di Amministrazione sono fissati dal Regolamento degli studenti.

4. Le candidature sono presentate entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni; la dichiarazione di candidatura è sottoscritta dal candidato ed è presentata, per il tramite degli Uffici amministrativi alla Commissione Elettorale. Sono eleggibili soltanto i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.

La Commissione Elettorale ha cura di indire pubbliche riunioni nelle quali i candidati espongono i propri programmi e partecipano alla discussione degli stessi.

5. Risultano eletti nel Consiglio di Amministrazione i candidati che per ciascuna delle rappresentanze del personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo hanno conseguito il maggior numero di voti.

16

L'esito delle elezioni è comunicato al Rettore dal Presidente della Commissione elettorale. La proclamazione degli eletti nel Consiglio di Amministrazione è fatta con decreto rettorale affisso all'albo.

#### **Art. 44**

*(Senato Accademico)*

1. Nel sesto mese antecedente la scadenza dell'organo, il Rettore indice le elezioni e fissa la data delle votazioni, che si devono concludere almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Nel bando sono indicati l'orario di apertura dei seggi, il numero di rappresentanti dei Direttori di Dipartimento da eleggere, ai sensi dell'art. 11 comma 3 dello Statuto, i requisiti necessari per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

2. Il numero di Direttori di Dipartimento da eleggere indicato nel bando è pari a quello dei Presidi delle Facoltà rappresentate nel Senato Accademico alla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni.

3. Il Rettore con proprio decreto nomina il seggio che è composto da almeno tre membri di cui un professore di I fascia, con funzione di Presidente, un professore associato ed un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento con funzioni di Segretario prescelti tra gli afferenti ai Dipartimenti.

4. L'elettorato passivo spetta ai soli Direttori dei Dipartimenti che non risultino collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 382/80 così come modificato dall'art. 5 della legge 105/85.

5. Le candidature sono presentate entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni; la dichiarazione di candidatura è sottoscritta dal candidato ed è presentata per il tramite degli Uffici Amministrativi alla Commissione Elettorale.

6. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti in seno al Senato Accademico sono elettori i professori ordinari, straordinari, associati e fuori ruolo, incaricati stabilizzati, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento la cui afferenza a ciascun Dipartimento sia stata formalmente deliberata con le procedure previste dall'art. 47 comma 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 45**

*(Consigli di Dipartimento)*

1. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento è regolamentata dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti, nel rispetto delle norme generali del presente Regolamento.

### **TITOLO V**

#### **Norme per l'istituzione di nuovi organi o strutture**

## **Art. 46**

*(Nuove Facoltà)*

1. L'istituzione di nuove Facoltà nel territorio sede dell'Ateneo, con risorse a carico del bilancio dell'Ateneo stesso e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario, è deliberata dal Senato Accademico sentito il parere obbligatorio espresso dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento.

17

2. Le attribuzioni del Consiglio di Facoltà sono esercitate temporaneamente da apposito Comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda. I componenti il Comitato sono eletti dai professori del ruolo corrispondente dei settori scientifico – disciplinari afferenti alla Facoltà istituita.

3. Le elezioni sono indette ed espletate a cura dell'Ateneo. I componenti il Comitato durano in carica fino all'assegnazione alla Facoltà di almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione il Comitato decade, i suoi componenti non possono essere rieletti, e si procede ad una nuova elezione. Non si dà luogo alle elezioni del Comitato qualora abbiano optato per la nuova Facoltà almeno tre professori di prima fascia e due di seconda.

4. Possono optare per le Facoltà di nuova istituzione tutti i professori di ruolo, i ricercatori, gli incaricati stabilizzati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento in servizio presso l'Ateneo al momento dell'istituzione della Facoltà, con modalità stabilite dal Senato accademico nella delibera istitutiva. Le opzioni devono essere comunque ratificate dal Senato accademico.

## **Art. 47**

*(Nuovi Dipartimenti)*

1. L'istituzione di nuovi Dipartimenti, la ristrutturazione o la disattivazione di Dipartimenti esistenti, nonché il cambio di denominazione, sono deliberati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione in merito al piano delle risorse necessarie. L'istituzione di nuovi Dipartimenti avviene nell'ambito dell'approvazione del piano annuale di attività, su proposta motivata degli organi interessati o di gruppi di docenti, sentiti la Facoltà e i dipartimenti interessati. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo sono adottati con decreto del Rettore.

2. Ad ogni dipartimento è attribuito da parte del Senato Accademico un elenco di settori scientifico - disciplinari che vi afferiscono e per le quali il dipartimento ha la responsabilità, su richiesta della Facoltà, di concorrere a fornire il servizio didattico, soprattutto relativamente agli insegnamenti dei corsi di dottorato di ricerca. In relazione a queste discipline il Dipartimento collabora con le strutture didattiche per il coordinamento delle attività di insegnamento.

3. I professori di ruolo e i ricercatori esercitano al momento della presa di servizio l'opzione per uno dei Dipartimenti attivati presso l'Ateneo, con motivata richiesta inoltrata al Direttore del Dipartimento interessato. L'opzione viene deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio del Dipartimento.

4. Ogni professore di ruolo o ricercatore può, a domanda, prima dell'inizio di ogni anno accademico esercitare l'opzione di trasferimento presso altro Dipartimento. Il trasferimento deve essere motivato da esigenze di ricerca.

A tal fine l'interessato presenta documentata richiesta al Senato Accademico che delibera previo parere non vincolante dei Dipartimenti interessati al trasferimento.

L'opzione o il trasferimento di un professore non comportano di norma modifiche nell'elenco delle discipline afferenti al Dipartimento.

I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo sono adottati con decreto del

Rettore.

**Art. 48**

*(Scuole di Specializzazione)*

1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite con le modalità previste dall'art. 3 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509. L'istituzione viene deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per la parte di sua competenza e acquisita una relazione tecnica del Nucleo di Valutazione interna.

18

**Art. 48**

*(Centri di Servizio)*

1. I Centri di servizio sono istituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 dello Statuto.

**Art. 49**

*(Altre strutture)*

1. L'istituzione di altre strutture previste dal presente Regolamento avviene di norma su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di amministrazione per eventuali parti di sua competenza.

**TITOLO VI**

**Norme transitorie e finali**

**Art. 50**

*(Emanazione e modifica di Regolamenti)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutte le strutture per cui sia prevista l'adozione di un proprio Regolamento sono tenute ad adottarlo, ovvero a modificarlo qualora esso sia già stato approvato, con le procedure previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. I Regolamenti di tutte le strutture previste dal presente Regolamento sono emanati con le procedure previste dagli art. 18 comma 3, 31 e 32 dello Statuto.

**Art. 51**

*(Norma transitoria)*

1. Fino all'approvazione di tutti i Regolamenti di cui all'articolo precedente, continuano ad avere efficacia, per tutte le strutture dell'Ateneo, i Regolamenti precedentemente approvati ed ancora in vigore.

2. Tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento cessano comunque di avere efficacia al momento della sua entrata in vigore.

**Art. 52**

*(Rappresentanza e difesa in giudizio)*

1. Il Rettore quale legale rappresentante dell'Ateneo ed il Direttore Amministrativo nell'esercizio della rappresentanza che gli compete nell'ambito delle sue attribuzioni possono, con motivato provvedimento, conferire la consulta o la rappresentanza in giudizio ad avvocati di libero foro.

2. Per le controversie su materie per le quali il Rettore agisce nell'interesse dell'Amministrazione statale, la rappresentanza e la difesa sono assunte dall'Avvocatura dello Stato, eccettuati i casi di conflitto di interesse con lo stesso Stato o con gli Enti il cui patrocinio risulti demandato alla stessa Avvocatura e fatti salvi i casi speciali per i quali l'Ateneo potrà non avvalersi della medesima Avvocatura, adottando apposita motivata delibera.